

COMUNE DI BANCHETTE		
Città Metropolitana di Torino		
29 LUG 2019		
N° Prot.	6470	
Cat.	Classe	Fasc.
1	7	

**Comune di
BANCHETTE
Revisore dei Conti**

Verbale n. 23 del 24.07.2019

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2019/2021**

L'anno 2019 il giorno 24 del mese di luglio il revisore unico del Comune di Banchette,

premessso

- che è stato richiesto il parere dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2019/2021;
- che l'Ente ha provveduto ad effettuare la ricognizione annuale per la verifica dell'esistenza di eventuali situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L. 183/2011 che ha sostituito l'art. 33 del D. Lgs. 165/2001 e che dalla stessa è emerso che "il Comune di Banchette non presenta personale in soprannumero rispetto alla dotazione organica né in eccedenza rispetto alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria";
- che l'art. 39, comma 1 della L. 449/1997 stabilisce che al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale;
- che l'attività di programmazione del fabbisogno di personale è correlata alle disponibilità di bilancio ed improntata ai principi di contenimento degli organici e della spesa programmata per il personale (art. 39, L. 449/1997; art. 91 D.Lgs. 267/2000);
- che il D.Lgs. 75 del 25/05/2017 (c.d. riforma Madia) ha apportato alcune modifiche al D.Lgs. 165/2001, con particolare riferimento ai commi 2 e 3 dell'art. 6 ovvero:

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse

fe

finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

- che con provvedimento del 8 maggio 2018 sono state emanate dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione le Linee di indirizzo per la predisposizione dei Piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche, pubblicate in Gazzetta Ufficiale nr. 173 del 27.07.2018;
- che l'art. 6 del D.lgs. 165/2001, così come sopra modificato, ha introdotto il superamento del tradizionale concetto di "dotazione organica" che, come indicato nelle citate linee di indirizzo, si sostanzia in un valore finanziario di spesa massima sostenibile previsto dalla vigente normativa per gli Enti Locali rappresentato dal limite di spesa del personale media riferita al triennio 2011-2013 ex art. 1, commi 557 e successivi, Legge 296/2006;
- che l'art. 3, comma 5 del D.L. 90/2014 fissa per l'anno 2019 la possibilità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente;
- che l'art. 35, comma 4 del D.Lgs. 165/2001 prevede che le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento siano adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della L. 449/1997;

esaminata

- la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: **"Piano triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2019/2021 e dotazione organica"**

verificato

- con esito positivo il rispetto dei vincoli di natura amministrativa e finanziaria attestati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario:
- a. rispetto dei vincoli di finanza pubblica ed il del pareggio di bilancio (L. 208/2015); e relativa trasmissione della certificazione alla Ragioneria Generale dello stato nei termini previsti
- b. saldo di bilancio non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali dal 2018
- c. contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013 (art. 557 quater L. 296/2006 così come aggiunto dall'art. 3, comma 5 bis D.L. 90/2014 convertito, con modificazione, dalla L. 114/2014);
- d. approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale con la contestuale indicazione della dotazione organica (art. 6, commi 2 e 3 del D.Lgs. 165/2001 così come modificati con D.Lgs. 75/2017);
- e. ricognizione annuale delle eventuali eccedenze di personale (art. 33 comma 2 del D.Lgs. 165/2001);
- f. approvazione del Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1 D.Lgs. 198/2006 e art. 6, comma 6 del D.Lgs. 165/2001)- Delibera Giunta Comunale n. 9 del 30.01.2019;
- g. adozione del Piano della Performance 2019/2021 - Delibera Giunta Comunale n. 30 del 29.03.2019

visto

- il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa e contabile

esprime

parere favorevole all'adozione del suddetto atto.

Il Revisore Unico



